

REGIONE SICILIA  
**Azienda Ospedaliera**  
*di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione*  
**"GARIBALDI"**  
Catania

DELIBERAZIONE N. 926 del 02 AGO. 2021

Oggetto: Stipula convenzione con l'Università degli Studi di Catania- Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera (area non medica) per lo svolgimento di attività di formazione specialistica anni accademici 2021-22, 2022-23, 2023-24, 2024-25.

Proposta N° LOP del 02 AGO. 2021

**SETTORE PROPONENTE**  
**SETTORE AFFARI GENERALI**

L'istruttore Il Responsabile del Procedimento

Carole Spasola

Il Capo Settore della U.O.C. Affari Generali

(Dott.ssa Ersilia Riggi)

Ersilia Riggi

**Registrazione Contabile**

Budget Anno \_\_\_\_\_ Conto \_\_\_\_\_ Importo \_\_\_\_\_ Aut. \_\_\_\_\_

Budget Anno \_\_\_\_\_ Conto \_\_\_\_\_ Importo \_\_\_\_\_ Aut. \_\_\_\_\_

**NULLA OSTA**, in quanto conforme alle norme di contabilità

**Il Dirigente Responsabile**  
**Settore Economico Finanziario e Patrimoniale**  
*(dott. Giovanni Luca Roccella)*

Nei locali della sede legale dell'Azienda, Piazza S. Maria di Gesù n. 5, Catania,

**il Direttore Generale, dott. Fabrizio De Nicola,**

*nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 196 del 04.04.2019*

con l'assistenza del Segretario, dott. \_\_\_\_\_ ha adottato la seguente deliberazione

**DOCT. FRANCESCO GIOVANNI MARANGIA**

## Il Capo Settore della U.O.C.AFFARI GENERALI

### Visti:

La Legge 02/08/1999 n. 264 “ Norme in materia di accessi ai corsi universitari”;  
il D.M. 22/10/2004, n. 270, “Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei approvato con D.M. 3/11/1999, n. 509”;  
il D.Lgs. 21/12/1999, n. 517, “Disciplina dei rapporti tra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell'art. 6 della L. 30/11/1998, n. 419”;

### Premesso:

- che, con nota Ns. protocollo 1792/AA.GG del 11-5-2021, l'Università degli Studi di Catania ha chiesto di potere stipulare una convenzione finalizzata allo svolgimento di un'attività formativa per gli allievi della Scuola di Specializzazione in Farmacia ;

### Viste:

- la nota 2343/AA.GG del 15-6-202, con la quale è stato chiesto al Direttore UOD Farmacia di esprimere parere in merito all'istanza presentata;
- la nota 2893/AA.GG del 28-7-2021 con la quale il Direttore UOD Farmacia ha espresso parere favorevole per entrambi i Presidi dell'Arnas;
- la nota 2894/AA.GG del 28-7-2021, con la quale è stato chiesto al Direttore Sanitario di esprimere parere all'istanza di stipula;
- la nota succitata (registrata al n. 2917/AA.GG del 30-7-2021), in calce alla quale il Direttore Sanitario ha espresso parere favorevole “ *stante la valutazione tecnica preliminare della Farmacia, da sviluppare secondo vigenti norme sulle procedure di sicurezza*”;

### Ritenuto di potersi:

- Prendere atto dei pareri favorevoli sopracitati;
- approvare lo schema di convenzione allegato e parte integrante del presente atto, proposto dall'Università degli Studi di Catania per l'espletamento di attività di formazione specialistica per gli allievi della Scuola di Specializzazione in Farmacia ;
- stabilire la validità della Convenzione per gli anni accademici 2021-22, 2022-23, 2023-24, 2024-25;
- trasmettere copia della presente deliberazione e della convenzione digitalmente sottoscritta all'Università degli Studi di Catania e al Direttore U.O.D Farmacia;
- Munire la presente della clausola d'immediata esecuzione, al fine di regolamentare gli accessi degli Specializzandi presso l' U.O.C Farmacia ;

**Attestata** la legittimità formale e sostanziale dell'odierna proposta e la sua conformità alla normativa disciplinante la materia trattata ivi compreso il rispetto della disciplina di cui alla L.190/2012;

## **Propone**

Per le motivazioni descritte in narrativa, che qui s'intendono integralmente riportate e trascritte:

- Prendere atto dei pareri favorevoli sopracitati;
- approvare lo schema di convenzione allegato e parte integrante del presente atto, proposto dall'Università degli Studi di Catania per l'espletamento di attività di formazione specialistica per gli allievi della Scuola di Specializzazione in Farmacia ;
- stabilire la validità della Convenzione per gli anni accademici 2021-22, 2022-23, 2023-24, 2024-25;
- trasmettere copia della presente deliberazione e della convenzione digitalmente sottoscritta all'Università degli Studi di Catania e al Direttore U.O.D Farmacia;
- Munire la presente della clausola d'immediata esecuzione, al fine di regolamentare gli accessi degli Specializzandi presso l' U.O.C Farmacia ;

**Il Capo Settore della U.O.C. Affari Generali**

**(Dott.ssa Ersilia Riggi)**



## **IL DIRETTORE GENERALE**

**Preso atto** della proposta di deliberazione, che qui s'intende riportata e trascritta, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**Preso atto** della attestazione di legittimità e di conformità alla normativa disciplinante la materia espressa dal dirigente che propone la presente deliberazione;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario aziendale;

## **D E L I B E R A**

di approvare la superiore proposta per come formulata dal Dirigente Responsabile della Struttura proponente e, pertanto dispone di:

- Prendere atto dei pareri favorevoli sopracitati;
- approvare lo schema di convenzione allegato e parte integrante del presente atto, proposto dall'Università degli Studi di Catania per l'espletamento di attività di formazione specialistica per gli allievi della Scuola di Specializzazione in Farmacia ;
- stabilire la validità della Convenzione per gli anni accademici 2021-22, 2022-23, 2023-24, 2024-25;

- trasmettere copia della presente deliberazione e della convenzione digitalmente sottoscritta all'Università degli Studi di Catania e al Direttore U.O.D Farmacia;
- Munire la presente della clausola d'immediata esecuzione, al fine di regolamentare gli accessi degli Specializzandi presso l' U.O.C Farmacia ;


**Il Direttore Amministrativo**  
(dott. Giovanni Annino)




**Il Segretario**  
DOTT. FRANCESCO GIOVANNI MARANGIA



**Il Direttore Generale**  
(dott. Fabrizio De Nicola)



**Il Direttore Sanitario**  
(dr. Giuseppe Giammanco)



\_\_\_\_\_ copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda il giorno \_\_\_\_\_ e ritirata il giorno \_\_\_\_\_

L'addetto alla pubblicazione  
\_\_\_\_\_

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ - ai sensi dell'art.651.r. n.25/93, così come sostituito dall'art.53 l.r. n.30/93-e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania \_\_\_\_\_

Il Direttore Amministrativo  
\_\_\_\_\_

---

Inviata all'Assessorato Regionale della Salute il \_\_\_\_\_ Prot. n. \_\_\_\_\_

---

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_ Prot. n. \_\_\_\_\_

La presente deliberazione è esecutiva:

- immediatamente
- perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione
- a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:
  - a. nota di approvazione prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
  - b. per decorrenza del termine

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

\_\_\_\_\_



UNIVERSITÀ  
degli STUDI  
di CATANIA

AREA PER LA GESTIONE DEI RAPPORTI CON  
IL SSR E LA FORMAZIONE SPECIALISTICA

**CONVENZIONE TRA  
L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA  
Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera**

E

**L'AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI  
ALTA SPECIALIZZAZIONE GARIBALDI DI CATANIA**

- Visto il D.P.R. 10 marzo 1982 n.162 riguardante il "Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento";
- Vista la Legge 19 novembre 1990 n. 341, di "Riforma degli ordinamenti didattici universitari";
- Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 sul "Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della L. 23/10/1992 n. 421" e ss.mm.ii.;
- Visto il D.Lgs. 31 Luglio 2020, n. 101 concernente l'attuazione della direttiva 2013/59/Euratom che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117;
- Visto il D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 368, in particolare il Titolo VI relativo alla formazione dei medici specialisti;
- Visto il D.Lgs. 21 dicembre 1999 n. 517 "Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell'art. 6 della L. 30 novembre 1998 n. 419";
- Visto il D.M. 1 agosto 2005, e ss.mm.ii., recante "Riassetto delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria", con il quale si individuano le scuole di

CFR



specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi;

- Visto il D.M. 29 marzo 2006 "Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle Scuole di Specializzazione", e ss.mm.ii.;
- Visto il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e ss.mm.ii., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Visto il D.I. del 4 febbraio 2015 n. 68 concernente il "Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria";
- Visto il D.p.c.m. 24 maggio 2001 "Linee guida concernenti i protocolli d'intesa da stipulare tra Regioni ed Università per lo sviluppo delle attività assistenziali delle Università nel quadro della programmazione nazionale e regionale ai sensi dell'art. 1, co. 2, del D.Lgs. n. 517/1999";
- Visto il vigente Regolamento didattico d'Ateneo;
- Visto il verbale del Consiglio della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera del 31 marzo 2021 che propone la stipula della convenzione con l'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Garibaldi di Catania per lo svolgimento delle attività di formazione specialistica degli allievi della suddetta Scuola;
- Visto il verbale della seduta del 15 aprile 2021 (prot. n. 344467 del 19/04/2021) in cui il Dipartimento di Scienze del Farmaco e della Salute approva la stipula della suddetta convenzione;

**Premesso che**

- il D.P.R. 10 marzo 1982 n.162, all'art.12 prevede specificatamente che le Scuole di Specializzazione possono acquisire, mediante convenzione, ai fini di un efficace svolgimento dei corsi, strutture e attrezzature di Enti non universitari;

dk



- l'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Garibaldi di Catania (di seguito denominato Ente), con la sottoscrizione del presente atto, dichiara sotto la propria responsabilità - ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 - di essere accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale e di disporre, quindi, di strutture ed attrezzature idonee, con riferimento agli standard ed ai requisiti previsti dalla normativa vigente ed in particolare dall'art. 43 del D.Lgs. n. 368/1999, dall'art. 3 comma 3 del D.M. 1 agosto 2005 e dall'art. 1.4 del D.M. 29 marzo 2006, allo svolgimento delle attività di formazione specialistica degli allievi della **Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera**

**ciò premesso**

**L'anno 2021**, nel giorno indicato in calce, il Prof. Francesco Priolo, nella qualità di Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Catania e il Dott. Fabrizio De Nicola, Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Garibaldi di Catania, hanno sottoscritto la presente convenzione per lo svolgimento delle attività di formazione specialistica degli allievi della **Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera** dell'Università degli Studi di Catania presso il **Servizio di Farmacia Ospedaliera** del suddetto Ente.

Art.1

L'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Garibaldi di Catania mette a disposizione, per le finalità didattiche della **Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera** dell'Università degli Studi di Catania, le attrezzature ed il personale del **Servizio di Farmacia Ospedaliera**, al fine dell'acquisizione da parte degli allievi della Scuola di una qualificata formazione specialistica.



Art.2

La predetta struttura, nell'ambito delle normali attività di servizio, dovrà assicurare l'insegnamento tecnico pratico previsto dalla normativa vigente.

Art.3

Le attività di formazione specialistica degli allievi si svolgeranno sotto la guida e supervisione del Dirigente responsabile della struttura sanitaria. Il medesimo si obbliga a controfirmare, esclusivamente ai fini della certificazione delle presenze, l'apposito libretto diario ai sensi dell'art. 38 comma 2 del D.Lgs. n. 368 del 1999 e dell'art. 5 comma 5 del D.I. n. 68 del 2015 rilasciato agli specializzandi della Scuola. Alla fine di ciascun periodo formativo, il Responsabile del Settore ed il Direttore Sanitario sottoscriveranno la relazione finale dell'allievo, certificando l'effettivo svolgimento delle attività in essa descritte. Gli stessi potranno trasmettere alla Scuola una propria relazione sull'attività svolta dagli allievi, esprimendo una valutazione sullo svolgimento dell'attività di formazione.

Art.4

Per ciascun anno accademico, le modalità di svolgimento delle attività pratiche ed il calendario delle stesse sono stabilite dai competenti Organi Accademici, nel rispetto della normativa vigente, d'intesa con la Direzione Sanitaria dell'Ente per il necessario coordinamento con le attività specifiche della medesima struttura.

Art.5

Ai sensi dell'art. 41, comma 3 del D.Lgs. n. 368/1999 nonché dell'art. 3 comma 4 del D.I n. 68/2015, la struttura presso la quale il tirocinante in formazione specialistica svolge l'attività formativa provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività svolta dallo specializzando in formazione nelle proprie



strutture, alle stesse condizioni del proprio personale. In caso di infortunio durante l'attività (compreso l'infortunio in itinere), l'Ente provvederà ad effettuare la relativa denuncia INAIL come previsto dalla normativa vigente.

Art. 6

Le Parti concordano che gli obblighi previsti dal d.lgs. n. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro gravino sulla struttura convenzionata per quanto riguarda i tirocinanti in formazione che si trovino presso di essa nell'espletamento di attività connesse alla didattica o alla ricerca; che gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 101/2020 in materia di radioprotezione, sorveglianza medica e fisica, siano in carico all'Università degli Studi di Catania, ad eccezione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) necessari allo svolgimento dell'attività di tirocinio, quali, ad esempio, guanti a perdere, camici anti-X, copri tiroide anti-X, ove ritenuti necessari dalla struttura convenzionata. I dosimetri individuali per gli specializzandi in formazione verranno forniti dall'Università degli Studi di Catania, nella frequenza e tipologia ritenuta opportuna dall'Esperto di Radioprotezione dell'Università stessa. Entrambe le Parti si impegnano a fornire le informazioni necessarie ad ottemperare gli obblighi previsti ex art.li 112 e 113 del D.Lgs. 101/2020. Entrambe le Parti si impegnano a garantire ai tirocinanti in formazione specialistica la formazione sui rischi. Nello specifico:

- l'Università garantirà la formazione di base in materia di salute e sicurezza (secondo Accordo Stato Regioni) ed anche la formazione di base sui rischi di radioprotezione;
- il soggetto ospitante garantirà, invece, l'informazione e la formazione sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate in relazione alla mansione specifica, alle attività svolte e ai luoghi di lavoro nei quali gli specializzandi svolgeranno la loro attività, sorvegliando e verificando l'operato di



questi soggetti e dei lavoratori e lavoratori equiparati dell'Ente con cui gli specializzandi collaborano.

L'informazione riguarderà anche i rischi della struttura, le modalità di gestione delle emergenze e pronto soccorso, i nominativi delle persone formate per queste gestioni, l'ubicazione della cassetta di pronto soccorso, l'eventuale fornitura dei dispositivi di protezione individuale (DPI), ragioni e modalità d'uso e quant'altro utile per lo svolgimento dell'attività in sicurezza.

I tirocinanti in formazione specialistica vengono sottoposti ai medesimi controlli sanitari del personale dipendente dall'Unità Operativa cui sono assegnati.

I tirocinanti in formazione specialistica devono essere dotati di tutte le protezioni previste per accedere e operare in zone esposte a radiazioni ionizzanti ed essere sottoposti ai relativi controlli dosimetrici e sanitari. Tali incombenze fanno carico alla struttura convenzionata, ovvero il soggetto ospitante.

#### Art.7

Trattamento dei dati personali - In conformità a quanto previsto dal Reg. U.E. n 2016/679 e dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, tutti i dati che saranno trattati dalle parti in esecuzione della presente convenzione verranno utilizzati solo per perseguire le finalità previste dall'art. 2, nonché per adempiere agli obblighi di legge e saranno trattati con modalità manuali e automatizzate, secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza.

Le parti assicurano inoltre l'adozione di misure tecniche e organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come specificamente richiesto dall'art. 32 del citato Regolamento europeo.



In particolare l'Università, in qualità di titolare del trattamento, autorizza l'Ente ospitante a trattare i dati personali degli specializzandi, conferendole la nomina di responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE. L'Ente ospitante, in qualità di titolare del trattamento per i dati dei medici che svolgono attività di tutor, autorizza l'Università a trattare i dati personali che saranno comunicati nell'ambito dello svolgimento dell'attività in oggetto.

Oltre ad assicurare i suddetti impegni le parti, si impegnano anche a:

- consentire il trattamento solo a persone autorizzate che hanno assunto l'impegno alla riservatezza;
- assistere l'altra parte, ove possibile, per dare seguito ad eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato;
- mettere a disposizione dell'altra parte, ove possibile, su sua specifica richiesta, le informazioni per dimostrare il rispetto dei suddetti obblighi e consentire eventuali ispezioni.

I dati personali trattati dalle parti saranno cancellati nel momento in cui non saranno più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati, fatti salvi eventuali obblighi di conservazione previsti dalla normativa.

Gli specializzandi in formazione potranno accedere solo ai dati strettamente necessari per l'espletamento del tirocinio e, per essi, è stabilito l'obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'Ente ospitante e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza nell'ambito dell'attività di tirocinio. A tal fine gli specializzandi in formazione saranno autorizzati al trattamento dei dati dall'Ente ospitante e dovranno assicurare un comportamento corretto, osservando le istruzioni impartite dall'Ente ospitante.

#### Art. 8

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso, ai sensi della normativa vigente. Il costo della registrazione sarà a carico del richiedente.



Art. 9

Per qualsiasi controversia che possa insorgere tra l'Ente ospitante e l'Università degli Studi di Catania in merito all'esistenza, alla validità, all'efficacia, all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo sarà esclusivamente competente il Foro per legge, previo esperimento di un tentativo di accordo bonario fra le Parti.

Art. 10

L'imposta di bollo viene assolta in modo virtuale ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972 dall'Università degli Studi di Catania.

Art. 11

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, relativamente all'invio di documenti in formato digitale attraverso l'utilizzo della casella PEC.

Art. 12

La presente convenzione è valida per gli anni accademici **2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025** con la possibilità di revoca anticipata, da notificare alla parte a mezzo PEC, per il venire meno delle condizioni poste a base della stessa.

Il Direttore Generale

Dott. Fabrizio De Nicola

Il Magnifico Rettore

Prof. Francesco Priolo

fk